

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUCCU

Equiparazione del trattamento economico dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale a quello dei magistrati ordinari

Presentata il 30 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende equiparare il trattamento economico dei medici, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, a quello dei magistrati ordinari. Si ritiene opportuno un intervento legislativo di tale portata in ragione del lavoro svolto dai medici, della loro delicata funzione e dell'elevato grado di professionalità che gli stessi devono possedere nell'espletamento delle loro funzioni. È quindi giustificato un trattamento economico che riconosca in modo effettivo le loro capacità ed anche i rischi che essi incontrano nella loro attività.

La salute è considerata dalla nostra Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (articolo 32). Da ciò discende che coloro che sono preposti, in prima persona, a tutelare la salute dei cittadini devono ri-

cevere un trattamento economico adeguato in proporzione alla qualità del lavoro prestato. Si ritiene, pertanto, fondamentale, in questo caso, l'applicazione del principio della perequazione retributiva, sancito anche dal nostro Costituente, in quanto, per le ragioni esposte e relative alla delicatezza del lavoro svolto, nonché per l'elevato grado di professionalità dei medici, è possibile raffrontare e considerare omogenee le funzioni svolte dai medici a quelle svolte dai magistrati. Entrambe le categorie sono, infatti, preposte alla cura e alla salvaguardia di interessi fondamentali per la vita dei cittadini e sono coscientemente impegnate in attività di grande rilevanza per la collettività. Il rischio che è insito nella loro attività, il coinvolgimento morale che medici e magistrati devono avere nell'espletamento delle loro funzioni necessitano di una

parificazione sostanziale anche dal punto di vista retributivo.

Molte volte si è parlato in termini negativi della sanità e del personale delle strutture sanitarie. È invece importante riconoscere, anche e soprattutto per migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini, un trattamento economico adeguato che imponga sì maggiori responsabilità ai medici, ma, nello stesso tempo, garantisca la loro professionalità.

La presente proposta di legge è composta da due articoli. Al comma 1 dell'articolo

1 è sancito il principio dell'eguaglianza retributiva e quindi dell'equiparazione del trattamento economico dei medici a quello dei magistrati ordinari sino alla funzione di consigliere di corte d'appello. Il comma 2 stabilisce che le modalità per l'effettiva equiparazione siano disciplinate da un decreto ministeriale. Con il comma 3, infine, si stabilisce che i restanti aspetti del rapporto di lavoro dei medici restano disciplinati dalla contrattazione collettiva.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il trattamento economico dei medici dipendenti di amministrazioni, enti e aziende del Servizio sanitario nazionale è equiparato a quello dei magistrati ordinari sino alla funzione di consigliere di corte d'appello ».

2. L'equiparazione del trattamento economico dei medici a quello dei magistrati ordinari, ai sensi del comma 1, è effettuata nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per ogni altro aspetto concernente il rapporto di lavoro dei medici di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro, 500 milioni di euro e 750 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0026370